

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/586 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

**che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 80, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere di natura e portata tali da consentire alle autorità competenti di svolgere le funzioni di vigilanza e di altro tipo in modo efficiente. Di conseguenza, è necessario che le autorità competenti possano scambiarsi informazioni che consentano loro di sorvegliare il comportamento delle persone fisiche e giuridiche nelle rispettive giurisdizioni.
- (2) Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente le imprese di investimento, i gestori del mercato e i fornitori di servizi di dati, è importante che possano scambiarsi informazioni pertinenti sul contesto generale e gli atti costitutivi (compresi i documenti nazionali relativi alla costituzione o altri documenti che delineino un quadro più preciso della struttura e delle attività operative dell'entità); informazioni relative alla procedura di autorizzazione; informazioni relative agli organi di gestione delle imprese di investimento, incluse ad esempio informazioni che permettano di verificare l'idoneità dei membri degli organi di gestione, quali l'esperienza lavorativa (compreso il curriculum vitae che rechi informazioni pertinenti circa gli studi e le formazioni, le precedenti esperienze professionali e le attività professionali o altre funzioni pertinenti attualmente richieste ai fini della direttiva 2014/65/UE); informazioni circa la loro reputazione; informazioni relative agli azionisti e ai soci titolari di partecipazioni qualificate, quali informazioni generali sull'impresa e sulla sua reputazione; informazioni sulle autorizzazioni accordate all'impresa, comprese informazioni sulle autorizzazioni concesse o negate; informazioni sui requisiti organizzativi dei mercati regolamentati; informazioni sulle autorizzazioni dei fornitori di servizi di dati; informazioni sulle deroghe concesse o negate per quanto riguarda la classificazione dei clienti come «professionali»; informazioni sulle sanzioni e sulle misure di esecuzione; informazioni sulle attività operative e sui precedenti pertinenti in materia di conformità e di comportamento.
- (3) È importante consentire alle autorità competenti di scambiarsi anche informazioni pertinenti ai fini della sorveglianza efficace degli enti creditizi che forniscono servizi di investimento o esercitano attività di investimento.
- (4) Al fine di svolgere appieno le funzioni di vigilanza, è altresì importante che le autorità competenti siano in grado di scambiarsi informazioni pertinenti eventualmente in loro possesso, comprese le informazioni sulle imprese di investimento, sui gestori del mercato, sui fornitori di servizi di comunicazione dati, sugli enti creditizi, sulle controparti finanziarie, sui membri o i partecipanti dei mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione o sulle persone cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 o 3 della direttiva 2014/65/UE. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero potersi scambiare pertinenti informazioni di carattere generale sulle persone che prestano servizi di investimento senza la necessaria autorizzazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le relative disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

